



Direzione RISORSE UMANE E PATRIMONIO

Settore Attività Negoziale e Contrattuale, Espropri - Usi Civici

61.1.30.0 1 360 D

DETERMINAZIONE NUMERO: 87

DEL:

- 4 MAR. 2014

Codice Direzione: DB0700

Codice Settore: DB0710

Legislatura: 9

Anno: 2014

Oggetto

FONDAZIONE BETTINI Ada e GIROTTO Piercarlo - ONLUS con sede legale in Torino. Provvedimenti in merito all'approvazione del nuovo statuto.

Premesso che:

Il Presidente della "FONDAZIONE BETTINI Ada e GIROTTO Piercarlo – ONLUS" con sede legale in Torino – Corso Duca degli Abruzzi n. 32 ha presentato istanza di approvazione del nuovo statuto;

Il Consiglio di Amministrazione in seduta straordinaria in data 16.10.2013 ha approvato il nuovo testo dello statuto, come si rileva dal verbale, Rep. n. 60768 a rogito Dott. Silvana Castiglione notaio in Torino iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, registrato a Torino il 31.10.2013 al n. 17923;

gli articoli dello statuto modificati sono l'articolo 3 che è stato riformulato al fine di evidenziare e precisare le modalità di beneficenza a favore degli anziani di Pianezza in stato di disagio, e l'articolo 7 che è stato integrato prevedendo la possibilità di una eventuale alienazione di alcuni beni costituenti in patrimonio della Fondazione. Le motivazioni delle modifiche sono ampiamente esplicitate nel verbale dell'atto pubblico sopra citato;

Vista l'iscrizione della Fondazione nel Registro Regionale Centralizzato delle Persone Giuridiche al n. 966;



Vista la D.G.R. n. 39-2648 del 02.04.2001 con cui è stato istituito il Registro regionale provvisorio delle persone giuridiche;



Vista il D.P.R. 361/2000;

Visto il Titolo II del Libro I del Codice Civile:

Visto l'art. 14 e segg. del D.P.R. 616/77;

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs n. 29/93;

Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008;

Vista la D.G.R. n. 1-3615 del 31.07.2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;

DETERMINA

scrivere nel Registro Regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche il nuovo statuto della "FONDAZIONE BETTINI Ada e GIROTTO Piercarlo – ONLUS" con sede legale in Torino.

Lo statuto in questione è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante. L'approvazione del nuovo statuto è determinata dall'iscrizione nel suddetto Registro.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Lr. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena noscenza.

ID: BETTINI 2214-393-23552

Dir. DB0700 Sett. DB0710 Segue Testo Determinazione Numero

37

/ Anno Pagir

La presente determinazione, ai sensi degli art.li 26 e 27 del D.lgs 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrativa Trasparente, in quanto non comporta impegno di spesa.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE (Dott. Marco PILETTA)

ID: BETTINI 2214-393-23552

Allegato "A" al numero 2004 di fascicolo

STATUTO

della

ÀZIONE BETTINI Ada e GIROTTO Piercarlo - ONLUS"

ARTICOLO 1

E' costituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile e del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 sulla disciplina degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) la Fondazione denominata "FONDAZIONE BETTINI Ada e GIROTTO Piercarlo - ONLUS".

La Fondazione dovrà usare l'acronimo "ONLUS" nella propris denominazione ed in qualsiasi segno distintivo, atto o comunicazione rivolta al pubblico.

ARTICOLO 2

Pondazione ha sede in Torino, corso Duca degli Abruzzi n. 32, sso lo Studio dell'Avvocato Massimo PASTRONE, mentre la sede operativa è in Pianezza, via Grange n. 50, presso la Cascina "Grangetta".

ARTICOLO 3

La Fondazione, esclusa qualsiasi finalità di lucro, si propone direttamente od indirettamente l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale a favore degli anziani in stato di disagio residenti in Pianezza nel campo:

- dell'assistenza sociale e socio sanitaria, anche mediante la reazione di comunità alloggio;



Morenson, ovalue of





- della beneficenza, attuata principalmente col sovvenzionare, partecipando all'attività di erogazione di somme di denaro, qualsiasi istituzione caritatevole perseguente uno scopo considerato rientrante negli scopi della Fondazione e con l'elargire contributi in denaro o fare donazioni ad Enti Locali che abbiano scopi simili a quelli della Fondazione.


La beneficenza può anche essere attuata mediante la ristrutturazione e/o il miglioramento funzionale e l'ampliamento di unità immobiliari facenti parte del patrimonio della Fondazione, al fine di scarle ad anziani in condizioni economiche disagiate residenti in Piariezza e segnalati da Enti Locali, Civili ovvero Ecclesiastici, a canoni particolarmente vantaggiosi, il cui ammontare sia idoneo a coprire le spese relative a dette unità immobiliari poste a carico della Fondazione, quale proprietaria delle stesse e le tasse ed imposte, locali e nazionali, qualora dovute.

La Fondazione svolge la propria attività esclusivamente nell'ambito della Regione Piemonte.


Al fine di poter attuare i suoi scopi la Fondazione potrà:

- a) intraprendere qualsiasi operazione che di volta in volta sarà ritenuta necessaria al fine di promuovere ed attuare lo scopo della Fondazione;
- b) promuovere, partecipare, organizzare conferenze, mostre, riunioni e ogni altra attività che possa contribuire al perseguimento dello scopo della Fondazione;









c) scrivere, stampare, pubblicare e far circolare documenti periodici o qualsiasi altro mezzo di informazione nei limiti degli scopi della Fondazione.



Con di diverse di quelle statutarie ed istruzionali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 4

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione originario indisponibile, come da atto costitutivo;
- dai beni mobili, immobili, elargizioni, oblazioni ed erogazioni che possono pervenire alla Fondazione da enti o da privati, a qualsiasi titolo, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalle somme prelevate dai redditi della Fondazione che il Consiglio di Amministrazione delibera di destinare ad incremento del proprio datrimonio.

l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- redditi derivanti dal suo patrimonio;
- ogni altro eventuale contributo, erogazione ed elargizione che pervenga alla Fondazione, sempre che non sia espressamente destinato all'incremento del patrimonio;
- in**f**roiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

E' fatto divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utilized avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione

James Johnson J

non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

La Fondazione è altresì obbligata ad impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

I versamenti al fondo di dotazione sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili nè ripetibili in alcun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione nè in alcun caso può farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato nè il versamento crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi a qualsiasi titolo.

ARTICOLO 5

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 6

Sono organi della Fondazione:

- a) il Presidente ed il Vice Presidente;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Revisore dei conti od il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato;
- d) il Comitato Esecutivo, se nominato;
- e) il Comitato Scientifico, se nominato.

ARTICOLO 7





La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica a vita.

In caso di morte o dimissioni di un Consigliere quelli rimasti in carica coonteranno il Consigliere venuto meno.

In caso di morte o dimissioni dell'intero Consiglio di Amministrazione i nuovi membri dello stesso saranno nominati dal Presidente della Regione Piemonte.

Le cariche di Presidente, di Vice Presidente e di Consigliere sono gratuite, salvo il rimborso delle spese.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, oppure ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente o inchiesto da almeno un terzo dei Consiglieri.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione anche soltanto mediante comunicazione telegrafica o telefax o via mail.

Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire nei modi suddetti con preavviso di quarantotto ore.

Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la pracenza della maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti.





Per le deliberazioni concernenti le modifiche del presente statuto occorre la presenza di almeno tre quarti dei Consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità dei voti prevale quello del Presidente del Consiglio di Amministrazione.


Delle riunioni del Consiglio viene redatto su apposito libro vidimato il relativo verbale che viene sottoscritto solo da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario verbalizzante, che può essere anche un notaio, nominato appositamente dal Presidente o dal Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può invitare altre persone ad assistere alle sue riunioni.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione sia ordinaria che straordinaria della Fondazione, nessuno escluso nè eccettuato.

In particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il Consiglio di Amministrazione delibera in ordine:

- a) all'approvazione entro il 31 dicembre di ogni anno del bilancio preventivo ed entro il 30 giugno del bilancio consuntivo;
- b) all'accettazione dei lasciti, delle donazioni, delle oblazioni, delle erogazioni liberali, dei contributi e dei finanziamenti;
- c) agli acquisti ed all'alienazione di beni mobili ed immobili (non costituenti il fondo di dotazione originario, fatte salve le precisazioni di cui infra) in proprietà o altro diritto reale ed agli investimenti del denaro ricavato;
- d) alla predisposizione, stipula e modifica di eventuali regolamenti







interni relativi al funzionamento della Fondazione;

e) alla nomina ed alla determinazione dei compiti, della durata dell'incarico, delle modalità di funzionamento e degli emolumenti del Direttore della Fondazione;

alla nomina ed alla revoca del Comitato Scientifico, alla determinazione delle modalità di funzionamento e dei suoi emolumenti;

g) alla nomina ed alla revoca del Comitato Esecutivo precisandone i poteri e le deleghe conferite;

h) alla determinazione del rimborso spese per il Presidente, il Vice Presidente ed i Consiglieri e degli emolumenti per il Revisore dei Conti o per il Collegio dei Revisori dei Conti, ove nominato;

i) all'assunzione di affidamenti bancari utili per il raggiungimento delle finalità istituzionali;

approvazione dei progetti da finanziare;

ກ))alle modifiche del presente Statuto.

Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha la facoltà di procedere alla eventuale alienazione di alcuni beni immobili facenti parte del patrimonio della Fondazione nel solo caso in cui la stessa presenti una situazione di insufficienza di liquidità di cassa che non le consenta - dopo aver attuato la beneficenza col sovvenzionare, partecipando all'attività di erogazione di somme di denaro, qualsiasi intituzione caritatevole perseguente uno scopo considerato rientrante negli scopi della Fondazione e con l'elargire contributi in denaro o fare donazioni ad Enti Locali che abbiano scopi simili a quelli della





Charse robanne for

Fondazione - di attuarla anche mediante la realizzazione residenze indicate all'articolo 3."

zazion

ARTICOLO 8

Il Consiglio di Amministrazione elegge a maggioranza fra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio, esercita i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione della stessa e cura l'attuazione delle delibere del Consiglio e del Comitato Esecutivo.

Al Presidente spetta tra l'altro:

- convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione e i Comitato Esecutivo:
- garantire una corretta amministrazione della Fondazione,
- nominare procuratori speciali nell'ambito dei poteri conferitigli;
- nominare avvocati e procuratori per rappresentare in giudizio la Fondazione;
- assumere qualsiasi provvedimento che abbia carattere di urgenza, riferendone al Consiglio di Amministrazione e al Comitato Esecutivo (ove nominato) nella prima riunione successiva.

In caso di assenza o comprovato impedimento del Presidente i suoi poteri sono provvisoriamente assunti dal Vice Presidente.

ARTICOLO 9

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore determinandone compiti e poteri.

Il Direttore, d'intesa con il Presidente o con il Vice Presidente cura





l'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione, coordina le attività della Fondazione ed è responsabile e dirige il personale.

Egli in eltre predispone i progetti dei bilanci preventivi e consuntivi.

Il Direttore ha diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e del Comitato Scientifico, ove nominati, senza diritto di voto.

La carica di Direttore è retribuita nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 10

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, con votazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti, un Comitato Esecutivo composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un Consigliere, precisandone i poteri e le funzioni delegate.

Comitato Esecutivo dura in carica tre anni.

per il funzionamento del Comitato Esecutivo si applicano per analogia le regole stabilite per il Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 11

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Scientifico composto da tre a sette membri, scelti fra personalità di particolare competenza e riconosciuto valore nei campi di intervento della Fondazione i quali nomineranno nel loro ambito un Presidente che abbia un riconosciuto prestigio personale e culturale.

e in vincolante, il Presidente, il Vice Presidente ed il Direttore della



Groupe Polarine for

Fondazione.

Il Comitato Scientifico fornisce al Consiglio di Amministrazione paretti di valutazione sulle proposte scientifiche ed operative.

Per il funzionamento del Comitato Scientifico si applicano per analogia le regole stabilite per il Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 12

Può essere nominato un Revisore dei Conti od un Collegio dei Revisori dei Conti composto di tre membri.

Il Revisore dei Conti o il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il primo revisore dei conti viene nominato in sede di atto costitutivo e dura in carica fino alla chiusura del primo esercizio finanziario.

Dopo la chiusura del primo esercizio finanziario la nomina è effettuata dal Presidente della Regione Piemonte.

Il Revisore dei Conti od il Collegio dei Revisori dei Conti provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il proprio parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi.

Il Revisore dei Conti od il Collegio dei Revisori dei Conti ha diritto di assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo ove nominato.

ARTICOLO 13

La Fondazione è costituita senza limitazione di durata.

Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre





quarti dei Consiglieri.

ARTICOLO 14

In caso di estinzione, il Consiglio di Amministrazione, dopo aver deliberato con tre quarti dei membri del Consiglio, nomina un liquidatore e i beni residuali verranno destinati ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale od a fini di pubblica utilità, sentito lorganismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 numero 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 15

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento ai principi generali del diritto ed alle norme di legge applicabili in materia.

Vinto por insercione e depositor Torino 16 ottobre 2018

Librale Cartiflione noters





REGISTRATO A TORINO II 31 Ottobre 2013 al N. 17993/17 con EURO 108,00

Copia conforme all'originale firmato a norma di legge: impiega

Silvano Partiplione



Copia fecostatica comingate

composta da n. 15

Torine, 04/03/2014